

PROT. N. 879

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, COSI' COME CONVERTITO DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020 n. 77 «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19». **CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA. INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 MARZO 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;
- La Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il proprio precedente decreto del 27 marzo 2020 con il quale – in considerazione del fatto che la Città di Torino non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute del Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza – si era ritenuto di stabilire i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi delle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione all' esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

CONSIDERATO

Che al momento attuale, così come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, le sedute vengono convocate in presenza fisica dei consiglieri presso la sede istituzionale del Civico Palazzo con l'adozione delle idonee misure volte a minimizzare il rischio di contagio;

Che tale modalità, sino a possibile diversa futura valutazione anche in considerazione dell'andamento epidemiologico, risulta ad oggi quella preferibile per assicurare la migliore funzionalità dell'Organo;

Che tuttavia può avvenire che a causa dell'emergenza sanitaria alcuni consiglieri comunali possano essere impediti dal partecipare alle sedute in quanto destinatari di provvedimenti cautelari dell'Autorità sanitaria che ne limitano la libertà di circolazione perché risultati positivi al COVID 19 o perché sono stati a contatto con soggetti positivi;

DISPONE

Di integrare il proprio decreto del 27 marzo 2020 richiamato in premessa prevedendo quanto di seguito:

Qualora una seduta venga convocata in presenza fisica dei consiglieri ed alcuni di essi non possano prendervi parte perché a ciò impediti da provvedimenti dell'Autorità Sanitaria volti alla prevenzione della diffusione del contagio, i medesimi sono ammessi, su loro richiesta, a partecipare alla seduta da remoto, con le modalità della videoconferenza.

In tal caso per la rilevazione delle presenze e per l'acquisizione del voto potranno essere utilizzati i consueti sistemi d'Aula per coloro che vi sono presenti fisicamente, e le risultanze così ottenute saranno integrate da chiamata nominale dei consiglieri partecipanti da remoto, con annotazione da parte del Segretario sul processo verbale della seduta.

L'ammissione alla partecipazione da remoto può altresì essere consentita a favore di coloro che abbiano oggettive e fondate ragioni per ritenere che sia in corso nei propri confronti una valutazione dell' Autorità Sanitaria che potrebbe portare all'adozione di un provvedimento limitativo della libertà di circolazione.

Il presente provvedimento, immediatamente efficace, è pubblicato sull'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet della Città;

Torino, 12 ottobre 2020

F.to Francesco Sicari
